

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 006/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 161/CSA– RIUNIONE DEL 10 GIUGNO 2016

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO U.S. LECCE SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/BASSANO VIRTUS DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 177/DIV del 16.5.2016)

Con rituale ricorso, la U.S. Lecce ha impugnato la decisione (pubblicata sul Com. Uff. n. 177 del 16.5.2016) con la quale il Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Professionisti, aveva comminato l'ammenda di €15.000,00 – con diffida - in dipendenza di quanto verificatosi a seguito della gara U.S. Lecce/Bassano Virtus del 15.05.2016.

Attraverso i motivi di gravame la società reclamante, pur condannando gli accadimenti posti a fondamento dell'impugnata decisione, chiedeva a questa Corte in via principale, di annullare e/o revocare la sanzione dell'ammenda con diffida e, in via subordinata, di ridurre la sanzione dell'ammenda e la revoca della diffida.

Tali richieste venivano formulate evidenziando che non erano state valutate attentamente dal Giudice Sportivo sia l'adozione da parte della società U.S. Lecce dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, con conseguente mancata concessione delle attenuanti ex art. 13 C.G.S., che la fattiva collaborazione del proprio delegato alla sicurezza, Dott. Provenzano, con le autorità di P.S..

Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato in ragione dell'adozione da parte della U.S. Lecce di ogni mezzo idoneo a prevenire disordini da parte della propria tifoseria, adottando un efficace servizio di Steward che efficacemente si è profuso nel monitorare ogni attività antiregolamentare posta in essere dalla tifoseria locale.

Va sottolineata, inoltre, come riportato con chiarezza di particolari nel rapporto del Commissario di campo, la fattiva collaborazione con le forze dell'ordine da parte del delegato alla sicurezza, Dott. Provenzano.

Non può essere invece accolta la richiesta di revoca della diffida atteso che la reclamante risulta essere stata già coinvolta in fatti analoghi nella stessa stagione sportiva non avendo pertanto avuto valore deterrente, quanto agli ultimi accadimenti, le sanzioni già applicate, motivo per cui la diffida si appalesa quale rimedio non solo minimo ma anche necessario.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S. Lecce S.p.A. di Lecce ridetermina la sanzione dell'ammenda ad €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Marco Lipari, Avv. Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO BENEVENTO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE FALCO ANDREA SEGUITO GARA S.P.A.L. 2013/BENEVENTO DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 174/DIV del 16.5.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 174/DIV del 16.5.2016, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore De Falco Andrea.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro S.P.A.L. 2013/Benevento disputato il 15.5.2016, il De Falco rivolgeva a un assistente arbitrale una frase offensiva accompagnata da una espressione blasfema.

Avverso tale provvedimento la Società Benevento Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 18.5.2016, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 9.6.2016, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso comunicata e trasmessa dalla difesa del calc. De Falco Andrea, come sopra proposto dalla società Benevento Calcio di Benevento, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO BENEVENTO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. AUTERI GAETANO SEGUITO GARA S.P.A.L. 2013/BENEVENTO DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 174/DIV del 16.5.2016)

La Benevento Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 174/DIV del 16.5.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra Benevento Calcio/Spal del 15.5.2016, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive all'allenatore della ricorrente sig. Gaetano Auteri "per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale; allontanato, rivolgeva una frase offensiva all'arbitro; al termine della gara attendeva l'arbitro all'ingresso degli spogliatoi reiterando una espressione offensiva".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da tre a due giornate la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare essa ha sostenuto che il sig. Auteri non avrebbe tenuto un comportamento offensivo bensì avrebbe utilizzato espressioni meramente irrispettose verso un assistente arbitrale che avrebbe ribadito nei confronti dell'arbitro. La ricorrente sostiene pertanto la applicabilità dell'istituto della continuazione e dei relativi benefici in termini sanzionatori.

Il ricorso va accolto, riducendo la squalifica a 2 gare effettive, in quanto il comportamento tenuto dall'allenatore della ricorrente non si è configurato così grave da determinare la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Benevento Calcio di Benevento riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Auteri Gaetano a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 2 agosto 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio